



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

in persona del dr.ssa Stefania Cannavale ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2517 del R.G.A.C.C. dell'anno 2011, trattenuta in decisione nell'udienza del 14.01.2014 e vertente

TRA

Esposito Aurelio Matteo e Galante Maria, elett.te dom.ti in Teramo, Corso De Michetti n. 28, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Garruba che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Emanuele Argento del foro di Pescara, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- OPPONENTI -

E

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a., elett.te dom.ta in Giulianova (Teramo), viale Orsini n. 195 E/1, presso lo studio dell'Avv.to P. Guidobaldi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.1.2014 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 473/2011 emesso in data 12//09/2011 dal Tribunale di Teramo su ricorso della Banca opposta con il quale si ingiunge agli opposenti il pagamento della somma di € 11.170,22 oltre interessi e spese di lite, in ragione del credito derivante dallo scoperto di conto corrente n. 511649 acceso dal sig. Esposito, in data 08/02/2007, di cui Galante Maria si era costituita fideiussore.

Quest'ultima, nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito il limite dell'importo fideiussorio fissato in € 10.000,00 e dunque inferiore all'importo ingiunto.

Gli opposenti hanno proceduto a contestare la mancanza di prova del credito di cui al decreto



ingiuntivo affermando l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a valere quale prova del credito nel giudizio di opposizione; altresì, ad eccepire la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali per indeterminatezza, la nullità della clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto e dunque l'addebito delle commissioni di massimo scoperto non legittimamente pattuite, nonché l'applicazione di interessi debitori da parte della banca attraverso unilaterali variazioni del tasso in assenza delle condizioni previste per legge ed infine il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96.

Hanno pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via subordinata e riconvenzionale, per la dichiarazione della nullità/inesistenza delle pattuizioni riguardanti gli interessi ultralegali, le valute, le commissioni di massimo scoperto, nonché per l'accertamento del superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96; per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e del comportamento tenuto dalla Banca contrario a buona fede.

Si è costituita la Banca la quale ha concluso per il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese di lite.

Passando al merito della controversia, osserva il Giudicante che l'ingiunzione deve essere integralmente revocata per i motivi di seguito illustrati.

Prova del credito

È al riguardo da premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale. Così, *ex multis*, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato *ex adverso* non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni".

Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, ex art. 2697 c.c.



Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l’ammontare del prezzo richiesto, incombe all’attore dimostrare l’esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito”, (Cass. sent. n. 5458 del 13.5.93); ed inoltre: “L’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. sent. n. 5192 del 25.5.98).

Inoltre nel procedimento a cognizione piena introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., l’estratto di saldaconto ha valore indiziario (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall’art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero il valore probatorio dell’estratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005).

Il principio fissato a livello giurisprudenziale, pur non implicando - come per vero affermato in precedenti di questo Tribunale - che qualsiasi giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la banca ingiungente produca il solo estratto di saldaconto debba concludersi con l’accoglimento dell’opposizione (avendo la Suprema Corte dato esplicitamente al saldaconto un valore probatorio ben preciso e cioè indiziario), è tuttavia indicativo della necessità che il giudice valuti tutti gli altri dati sintomatici che, secondo un prudente apprezzamento, inducano a ritenere che l’indizio fornito dall’estratto di saldaconto sia corretto oppure non corretto.

La problematica è allora quella di individuare quali possano essere gli ulteriori indizi che valgono a conferire il valore di prova all’estratto di saldaconto.

Ritiene il Giudicante che un dato sintomatico che possa indurre a ritenere provato il credito della banca possa essere costituito dalla stessa infondatezza dei motivi di opposizione, specie nei casi in cui, a fronte della produzione del contratto bancario, il correntista si limiti a contestare genericamente la mancata prova delle operazioni ovvero eccepisca delle nullità contrattuali prive di fondamento (a tale conclusione si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. -



ma il principio era già stato introdotto a livello pretorio -, comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti fatti, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova - cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali -).

Ebbene, passando pertanto alla fattispecie in decisione, va allora ritenuto, ad una valutazione olistica del materiale probatorio, secondo i principi appena menzionati, che la nullità/inesistenza delle clausole contrattuali per usurarietà, come eccepito in via riconvenzionale da parte opponente (sulla base di una perizia contabile allegata al fascicolo di parte), comporta sicuramente la necessità di ricalcolare il saldo finale del conto corrente oggetto di domanda monitoria, con la conseguenza che il valore indiziario del saldaconto depositato dalla banca opposta viene evidentemente a cadere completamente (essendo per converso emersi elementi di prova/nullità del tutto contrari alla fidejussione del saldaconto stesso).

Torna allora il principio per cui la banca opposta aveva l'onere di produrre, ai fini della corretta determinazione del credito di cui ha chiesto il pagamento, tutti gli estratti conto che potessero costituire la base per il ricalcolo del saldo finale del conto corrente, a tal fine dovendosi altresì rilevare che la Corte di Cassazione ha decretato che il termine di conservazione decennale di cui all'art. 119 del Testo Unico, non esonera la banca dall'onere della prova nel giudizio di opposizione (cfr. in particolare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).

Orbene nella fattispecie oggetto del presente giudizio la banca opposta si è limitata a produrre il contratto ed un mero saldaconto, allegando di essere creditrice di Esposito Aurelio Matteo e Galante Maria della somma di € 11.170,22 oltre interessi e spese di lite, in ragione del credito derivante dallo scoperto di conto corrente acceso dal sig. Esposito in data 8.2.2007, di cui Galante Maria si era costituita fideiussore.

La originaria mancanza degli estratti conto non è stata sanata e supplita nemmeno nel giudizio di merito non avendo la banca, pur a seguito della contestazione del saldo finale per effetto delle eccepite nullità, provveduto a depositare alcun estratto conto riguardante detto rapporto bancario.

Ne deriva che con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di giudizio non sussiste la prova del credito della banca opposta il che comporta inevitabilmente l'accoglimento della spiegata opposizione e la integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si ribadisce che deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle



ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione.

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata contestata la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

La lamentata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Non viene affrontata la tematica della validità/esistenza delle clausole negoziali del contratto oggetto di causa, sia perché gli oppositori hanno chiesto un accertamento solo in via subordinata; inoltre con riferimento al superamento del tasso soglia, ovvero alla rilevazione di una usura per effetto delle modifiche del tasso di interesse convenzionale, le parti non hanno prodotto gli estratti conto dai quali poter evincere un eventuale superamento.

Va invece rigettata la domanda avanzata dagli oppositori di condanna della Banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in quanto non è stata data prova dell'asserita segnalazione, non è dato evincere dagli atti di causa quali possano essere stati i danni subiti, dei quali non è stata fornita la minima prova ma in maniera generica ed indeterminata si è fatto riferimento alla circostanza che l'opponente stesso (commerciante ed imprenditore) non si è potuto avvalere, nell'esercizio della sua attività commerciale, del credito per oggettiva impossibilità di accesso per causa imputabile appunto alla BLS e all'impossibilità di usufruire delle linee di credito che gli erano state concesse, precludendogli la possibilità di utilizzare tali somme nell'esercizio della propria attività.

Le spese di lite seguono la soccombenza della banca opposta per effetto della integrale revoca del



decreto ingiuntivo opposto e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) DICHIARA infondata l'azione monitoria proposta dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. con riferimento allo scoperto di conto corrente n. 511649 acceso dal sig. Esposito Aurelio Matteo in data 8/2/2007 di cui Galante Maria si era costituita fideiussore, e per l'effetto REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n. 437/2011 emesso in data 12/09/2011 dal Tribunale di Teramo su ricorso della Banca opposta;
- b) CONDANNA la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di Esposito Aurelio Matteo e Galante Maria che liquida in € 5.293,00 di cui € 458,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Teramo lì 25.4.2014

Il Giudice
(dr.ssa Stefania Cannavale)

